

798/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2117

AV. CAFORIO MASSIMILIANO

ENT. 3103/16

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	2.117	23/12/2016			€ 808,81

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

CAFORIO MASSIMILIANO
AVVOCATO
VIA ADUA 22
74028 SAVA (TA)
Partita IVA:
CC 03.18;513.805

DICONSI EURO: ottocentotto,81

PAGAMENTO:

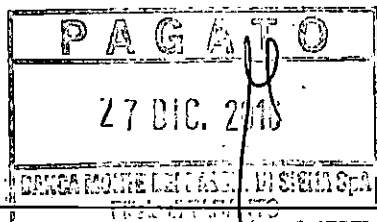
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT39D0101079040041200001495

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT.3103/16- R.G.5612/15

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	808,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	808,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 808,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VITO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT390101079040041200001495

NR.SCT: 204879379 CRO: A1035334619

DATA ORDINE: 27.12.2016

TRANSACTION ID: A103533461901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TA

SAVA
SAVA

BENEFICIARIO: CAFORIO MASSIMILIANO

DT REG : 29.12.2016

IMPORTO: 808,81

NOTE: SENT 3103 16 RG 5612 15

MANDATO NUM. 2117

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	2.117	23/12/2016			€ 808,81

IL CASSIERE**PAGHERA*****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CAFORIO MASSIMILIANO

AVVOCATO

VIA ADUA 22

74028 SAVA (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;513.805

DICONSI EURO: ottocentotto,81

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT39D0101079040041200001495

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT.3103/16- R.G.5612/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	808,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	808,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 808,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AVV. MASSIMILIANO CAFORIO

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	533,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 15,00%	79,95
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	24,52
Spese esenti non ass.	171,34
Totale	808,81
Iva (22%)	140,24
Totale fattura	949,05
Ritenuta irpef (20%) <i>NON DOVUTA</i>	0,00
Anticipo spese	0,00
Iva non dovuta	-140,24
Netto da pagare	808,81

Regime forfettario

DL. 98/2011 (art. 1)

Forfettari ex L. 190/2014

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sentenza 3103/16 Avv Caforio/AMAT
Mittente: "Per conto di: sileno.alessandra@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 22/12/2016 19:10
A: controllogestione@pec.amat.ta.it

*Sentenza
3103/16*

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/12/2016 alle ore 19:10:32 (+0100) il messaggio "Sentenza 3103/16 Avv Caforio/AMAT" è stato inviato da "silen.alessandra@oravta.legalmail.it" indirizzato a: controllogestione@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 76A05B88.006F45E0.27BA36EC.AC694AEB.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 22/12/2016 at 19:10:32 (+0100) the message "Sentenza 3103/16 Avv Caforio/AMAT" was sent by "silen.alessandra@oravta.legalmail.it" and addressed to: controllogestione@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 76A05B88.006F45E0.27BA36EC.AC694AEB.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Sentenza 3103/16 Avv Caforio/AMAT
Mittente: alessandra sileno <silen.alessandra@oravta.legalmail.it>
Data: 22/12/2016 19:10
A: controllogestione@pec.amat.ta.it

Spett.le Amat,
in relazione alla Vs. ultima Vi comunico che l'Avv. Caforio aderisce al regime agevolato ex lege 190/2014 e pertanto l'importo da corrisponderci equivale ad euro 808,81 come da Voi indicato e risultante dalla nota spese che nuovamente si allega.
Le somme a corrisponderci possono essere accredita sul seguente codice IBAN IT39 D010 1079 0400 4120 0001 495.
Distinti saluti

PEC ha scritto :

Egregio Avvocato
con riferimento all'atto di precetto con il quale l'Amat S.p.a è stata

condannata al pagamento della somma di ? 808,81 a faore dell'Avv Caforio Massimiliano in qualità di distrattario, si chiede di certificare se l'Avvocato Caforio rientra nel regime forfettario ex legge 190/2014 e, l'indicazione dell'IBAN dell'Avv. Caforio sul quale eseguire il relativo pagamento.

Si resta in attesa di quanto indicato sopra.

In allegato una nota proforma di quanto dovuto dall'Amat S.p.a.

Distinti saluti Dott.ssa Marilena Passeretti

—Allegati:—

postacert.eml

1,8 KB

dati-cert.xml

904 bytes

AVV. MASSIMILIANO CAFORIO

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	533,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 15,00%	79,95
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	24,52
Spese esenti non ass.	171,34
Totale	808,81
Iva (22%)	0,00
Totale fattura	808,81
Ritenuta irpef (20%)	0,00
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	808,81

P. N. 4368
 23/11/16

Sentenza n. 3103/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 5612/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa
assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5612/2015 R.G.

TRA

Rito Nicola rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Caforio

E

Equitalia Sud s.p.a. rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Angarano

-appellata-

NONCHE'

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) con sede in Taranto, contumace

-appellata-

Le parti costituite precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 13/9/2016

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rito Nicola proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 217/2015 con cui era stata accolta la sua opposizione avverso cartella esattoriale notificatagli da Equitalia Sud per un credito relativo a sanzione amministrativa di AMAT s.p.a. ma erano state interamente compensate le spese di lite. Lamentava illogicità e contrarietà a norme sul procedimento della statuizione di compensazione chiedendo la riforma di tale capo della sentenza con la condanna della parte tenutavi alla relativa rifusione. Si costituiva in appello la sola Equitalia Sud chiedendo il rigetto dell'appello sul rilievo della sua

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

AD

DG

DA

DT

UAP

UCM

UCB

UES

UIS

UMT

URU

UAG

RAG

STQ

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Appalti / Contratti

Commerciale / Marketing

Contabilità Bilancio

Esercizio / Sosta

Informatica / Statistica

Manutenzione / Tecnica

Risorse Umane

Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA

Ufficio Ragioneria

Staff Qualità

inammissibilità e della correttezza della sentenza con esso impugnata. In rito, va rilevato che il giudizio definito con la impugnata sentenza è da ritenersi deciso secondo diritto. Infatti, uno dei motivi di opposizione proposti dal Rito avverso la cartella esattoriale notificatagli riposava sulla dedotta inesistenza e mancata notifica, nel termine perentorio di legge, del verbale di contestazione della infrazione che aveva dato luogo ad irrogazione di sanzione amministrativa da parte di AMAT. Per tale parte la opposizione del Rito mirava a recuperare la tutela prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 (in tal senso Cass. Civ. n. 12412/2016), riguardando la contestazione della stessa formazione di un titolo esecutivo, laddove, invece, la opposizione alla esecuzione consente di opporre esclusivamente fatti impeditivi od estintivo intervenuti dopo la formazione del titolo esecutivo, ma non di contestare il procedimento formativo del titolo stesso. Pertanto, avendo la opposizione, in parte, natura di opposizione fondata su motivi esperibili ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981, per la dedotta mancata notifica del verbale di contestazione nei termini perentori, la stessa non poteva decidersi secondo equità, sante il divieto di cui all'art. 23 della legge citata ed avendo la opposizione de qua causa petendi identica a quella prevista da detta norma, ma è da ritenersi definita secondo diritto. Conseguentemente, l'appello non è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c.. Venendo all'esame dei motivi di impugnazione, va rilevato che alla data di proposizione del primo grado di giudizio era vigente la formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. che consentiva la compensazione delle spese di lite oltre che in caso di reciproca soccombenza anche per gravi ed eccezionali motivi da esplicitarsi in motivazione. La congruità della motivazione addotta nella sentenza impugnata, rispetto al presupposto previsto dal richiamato art. 92 comma 2 c.p.c., è esaminabile anche nel merito in appello trattandosi di giudizio da decidere in primo grado secondo diritto ed essendo l'appello un giudizio non solo rescindente ma anche rescissorio, sia pure con limitazione ai motivi di impugnazione tempestivamente e ritualmente formulati. Pertanto, inconferente è il richiamo di Equitalia al precedente costituito da Cass. Civ. n. 18276/2015 in quanto lo stesso si riferisce ai limiti di esaminabilità della motivazione sulle spese di lite nel giudizio di cassazione, che, a differenza dell'appello, costituisce un grado di solo controllo della conformità a legge del decisum. La motivazione addotta nella sentenza impugnata non risponde ai requisiti previsti dall'art. art. 92 comma 2 c.p.c. nella versione vigente alla data di proposizione del giudizio. Il fatto che il credito si sia estinto per prescrizione non giustifica una compensazione delle spese di lite considerato che la eccezione di compensazione non poteva che essere esaminata a seguito di opposizione del destinatario della richiesta di pagamento, non essendo rilevabile di



Sentenza n. 3103/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 5612/2016

ufficio (art. 2938 c.c.), con conseguente necessità per lo stesso di sobbarcarsi i costi di un giudizio. Giudizio sostanzialmente provocato dal creditore il quale pur in grado di verificare, a seguito del decorso del termine di legge, l'intervenuta estinzione della sua pretesa aveva, invece, preferito interessare il concessionario della riscossione per la procedura di riscossione coattiva. Difettando gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite va applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese del primo grado di giudizio, come anche quelle dell'appello attese la sua fondatezza, vanno poste a carico di AMAT, distratte e liquidate secondo minimi tariffari come da separato dispositivo attesa l'esigua attività difensiva resa necessaria per la definizione di entrambi i gradi. AMAT, infatti, va ritenuta la sola soccombente in quanto l'unica legittimata passiva rispetto al motivo di opposizione accolto riguardante la intervenuta estinzione del credito sanzionatorio di cui è esclusiva titolare, perciò legittimata a contraddire sulle relative contestazioni, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento per indicazione del creditore ai sensi dell'art. 1188 c.c. (in tal senso Cass. Civ. nn. 8613/2011 e 6596/2016). Le spese di lite del grado di appello vanno interamente compensate tra il Rito ed Equitalia per grave ed eccezionale motivo dato dal rilievo di ufficio della carenza di legittimazione passiva a contraddire di Equitalia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza con esso impugnata, condanna AMAT s.p.a. con sede in Taranto alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Rito Nicola liquidate in euro 68,00 per esborsi non imponibili ed euro 178,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge;
- 2) condanna AMAT s.p.a. con sede in Taranto alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di Rito Nicola liquidate in euro 91,50 per esborsi ed euro 220,00 per compensi, oltre i medesimi accessori di legge di cui al precedente punto n. 1 del presente dispositivo;
- 3) dispone la distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Caforio delle spese relative ai due gradi di giudizio innanzi liquidate in quanto dichiaratosi anticipatorio;

Sentenza n. 3103/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 5612/2016

4) compensa interamente tra l'appellante ed Equitalia Sud s.p.a. le spese di lite del presente grado di giudizio.

Taranto, 7/11/2016

Il Giudice Dott. Antonio Pensato



E copia conforme all'originale della sentenza n. 3103/16 composta da n. 4
facciate che si rilascia a richiesta dell'Avv. M. PAFORIO - ANTICIPATARIO
con la formula esecutiva NEL PROPRIO INTERESSE.
Taranto, li 03/12/16

Il funzionario giudiziario

GIUDIZIARIO
PUBBLICO MINISTERO

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti,
di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza,
e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente
richiesti.

Taranto, li 03/12/16

Il funzionario giudiziario

GIUDIZIARIO
PUBBLICO MINISTERO

Avv. ALESSANDRA SILENO
Via Adua, 32 - Tel. e Fax 099.9747886
74028 SAVA (TA)
Cod. Fisc. SLN LSN 75P58 D761Y
Part. IVA 02552380733

ATTO DI PRECETTO

AVV. CAFORIO MASSIMILIANO cod. fisc. CFRMSM79M22D761B nato a Francavilla Fontana (BR) il 22/08/1979 e residente in Sava (TA) alla via D'Annunzio n. 55, elettivamente domiciliato in Sava (TA) alla via Adua n. 32 presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Sileno cod. fisc. SLNLSN75P58D761Y che lo rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni tramite il proprio fax il cui numero è: 0999747886 o il proprio indirizzo PEC.sileno.alessandra@oravta.legalmail.it

premesso

che con sentenza di condanna esecutiva per legge n. 3103/16 resa dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica in data 07/11/2016, pubblicata in data 08/11/2016, rilasciata e munita di formula esecutiva in data 03/12/2016, che in uno al presente atto di precetto e subito prima di esso si notifica a **AMAT S.p.A Azienda per la mobilità nell'area di Taranto** P.IVA 00146330733 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in 74121 Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 quest' ultima è stata condannata al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarre in favore dell'Avv. Massimiliano Caforio procuratore antistatario dell'appellante liquidate complessivamente, per il primo grado di giudizio, in € 246,00 di cui € 178,00 per compensi professionali e € 68,00 per esborsi oltre IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge e complessivamente, per il secondo grado di giudizio, in € 311,50 di cui € 220,00 per compensi professionali e € 91,50 per esborsi oltre IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge. Che a tutt'oggi nulla è stato pagato.

Tutto ciò premesso, l'Avv. Massimiliano Caforio, come sopra rappresentato e difeso in virtù dell'antescritta sentenza

INTIMA PRECETTO

AMAT S.p.A Azienda per la mobilità nell'area di Taranto P.IVA 00146330733 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in 74121 Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 di pagare entro dieci giorni dalla data di notifica del presente atto in favore di Avv. Massimiliano Caforio le seguenti somme:

	spese	diritti
Spese e comp. professionali	159,50	398,00

Compenso per precetto (D.M. Giustizia n. 55/2014	135,00
Spese generali 15%	79,95
C.A.P 4%	24,52
Richiesta 1 copia sentenza in forma esecutiva	
	11,84

E cioè la somma complessiva di **€ 808,81**
(ottocentottoeuro/81), oltre spese successive occorrente con avvertimento che
in mancanza si procederà ad esecuzione forzata in suo danno. Si avverte, altresì,
il debitore a norma dell'art.480 c.p.c, così come modificato dal decreto legge del
27.6.2015 n.83 art. 13, che possono, con l'ausilio di un organismo di
composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un
accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del
consumatore.

Salvezze illimitate

Sava, lì 06.12.2016

Avv. Alessandra Sileno

Firmato da:
Alessandra Sileno
Motivo:

Data: 06/12/2016 20:43:50

*Si autorizza il pagamento
delle spese sopra liquidate
in piano.*

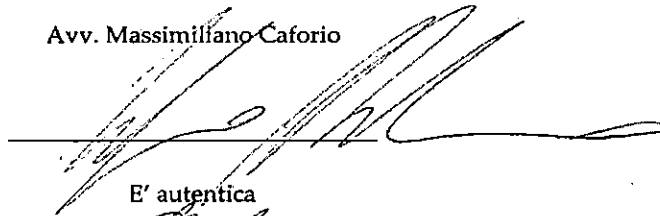
20/12
A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

PROCURA

Avv. Massimiliano Caforio, nomino quale nostro difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, del presente giudizio anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l' **Avv. Sileno Alessandra del foro di Taranto con studio in Sava (TA) alla Adua n. 32**, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sileno Alessandra, sito in Sava, Via Adua n. 32. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Sava, lì 06.12.2016

Avv. Massimiliano Caforio



E' autentica

Avv. Alessandra Sileno

Firmato da:
Alessandra Sileno
Motivo:

Data: 06/12/2016 20:40:49

Relazione di notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Io sottoscritta Avv. Alessandra Sileno cod. fisc. SLNLSN75P58D761 del Foro di Taranto, con studio in Sava (TA) alla via Adua n. 32, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Taranto al n. 3942 in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di Avv. Massimiliano Caforio, nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c. in calce all'atto di precetto che si allega alla presente notificazione

NOTIFICO

L'allegato atto di precetto all'indirizzo di posta elettronica AMAT@PEC.AMAT.TA.IT estratto in data corrispondente estratto in data corrispondente dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e contenente il seguente codice: **Nome del file:** Sentenza e precetto Avv. Caforio c Amat.pdf
Dimensione del file (bytes): 58316 **Impronta SHA256:**
eeb4a7eedf99a480f104a31f2d562c736b3b4e3fe705dceec080008188f1a5b94 **Impronta MD5:**
561dd134ea21f1595af2e6c8a7432c0a **Riferimento temporale UTC:** 2016-12-06T10:52:13.401Z

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 e 6 comma 1 della legge 53/94 così come modificata dalla lett. D del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 aggiunto dal comma 19 dell'art. 1 L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. che l'atto di precetto è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

Sava, li 06.12.2016

Avv. Alessandra Sileno

Firmato da:
Alessandra Sileno
Motivo:

Data: 06/12/2016 20:42:09

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sentenza in forma esecutiva n. 3103/16 e precetto Avv. Massimiliano Caforio c Amat

Mittente: "Per conto di: sileno.alessandra@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 06/12/2016 20.55

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/12/2016 alle ore 20:55:37 (+0100) il messaggio "Sentenza in forma esecutiva n. 3103/16 e precetto Avv. Massimiliano Caforio c Amat" è stato inviato da "sileno.alessandra@oravta.legalmail.it" indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 769FC105.003C4DF6.D5B4AC44.572F0792.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 06/12/2016 at 20:55:37 (+0100) the message "Sentenza in forma esecutiva n. 3103/16 e precetto Avv. Massimiliano Caforio c Amat" was sent by "sileno.alessandra@oravta.legalmail.it" and addressed to: amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 769FC105.003C4DF6.D5B4AC44.572F0792.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto: Sentenza in forma esecutiva n. 3103/16 e precetto Avv. Massimiliano Caforio c Amat

Mittente: alessandra sileno <sileno.alessandra@oravta.legalmail.it>

Data: 06/12/2016 20.55

A: amat@pec.amat.ta.it

In allegato Sentenza n. 3103/16 in forma esecutiva e precetto Avv. Massimiliano Caforio c Amat+ procura +relazione di notificazione ai sensi della legge 53/94.
Avv. Alessandra Sileno

Allegati:

postacert.eml	3.8 MB
Sentenza e precetto Avv. Caforio c Amat.pdf	3.2 MB
procura caforio-1.pdf	526 KB

Relazione di notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994 Caforio
(4).pdf

111 KB

dati-cert.xml

940 bytes

Oggetto: CONSEGNA: sentenza 3103/16 Avv Caforio/AMAT

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 21/12/2016 11:31

A: controllogestione@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/12/2016 alle ore 11:31:44 (+0100) il messaggio "sentenza 3103/16 Avv Caforio/AMAT" proveniente da "controllogestione@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "silenio.alessandra@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: B6DB761C-9095-F6A5-96D4-5D0FB6E52997@telecompost.it

Delivery receipt

The message "sentenza 3103/16 Avv Caforio/AMAT" sent by "controllogestione@pec.amat.ta.it", on 21/12/2016 at 11:31:44 (+0100) and addressed to "silenio.alessandra@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: B6DB761C-9095-F6A5-96D4-5D0FB6E52997@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: sentenza 3103/16 Avv Caforio/AMAT

Mittente: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Data: 21/12/2016 11:34

A: silenio.alessandra@oravta.legalmail.it

Egregio Avvocato

con riferimento all'atto di precetto con il quale l'Amat S.p.a è stata condannata al pagamento della somma di € 808,81 a faore dell'Avv Caforio Massimiliano in qualità di distrattario, si chiede di certificare se l'Avvocato Caforio rientra nel regime forfettario ex legge 190/2014 e, l'indicazione dell'IBAN dell'Avv. Caforio sul quale eseguire il relativo pagamento.

Si resta in attesa di quanto indicato sopra.

In allegato una nota proforma di quanto dovuto dall'Amat S.p.a.

Distinti saluti Dott.ssa Marilena Passeretti

— Allegati: —

postacert.eml	127 KB
Nota spese avv Caforio.pdf	91,0 KB
dati-cert.xml	1,0 KB